

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 nomina, composizione, cessazione

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

E' costituito da un numero dispari di membri da cinque a nove eletti tra i soci a maggioranza dei voti dell'Assemblea dei soci.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo è scelta tra persone che non siano lavoratori dipendenti dell'associazione.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea per la nomina dei sostituti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo decade ed i componenti rimasti in carica provvedono a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo provvede, in via esclusiva, alla gestione dell'associazione compiendo tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi. Redige annualmente il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'assemblea degli associati, redige ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il programma delle attività associative.

Il Consiglio direttivo potrà delegare determinati poteri al presidente o, al vice-presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 11 Presidente e Vice-presidente

Il Consiglio direttivo provvede a nominare un presidente ed un vice-presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 12 Il Comitato dei garanti è composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea dei soci.

Qualora non nominato dall'assemblea, il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

I membri del Comitato dei garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci.

Hanno il compito di controllare le risultanze del bilancio con quelle della contabilità e di esercitare le funzioni di controllo ritenute opportune o loro demandate dallo statuto.

Art. 13

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e del Comitato dei garanti.

Art. 14

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_36_1_DPR_162_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 agosto 2016, n. 0162/Pres.

Legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, articolo 6, comma 5, approvazione del progetto di Parco comunale del Carso Monfalconese.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed, in particolare, l'articolo 6 ai sensi del quale:

- i Comuni singoli possono istituire parchi comunali;

- i Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale che costituisce variante al piano regolatore generale comunale;
- il progetto del parco comunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Monfalcone del 29 gennaio 2014, n. 6, con cui è stato adottato il progetto del Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC e gli elaborati progettuali allegati alla predetta deliberazione tra cui la Relazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e alla deliberazione della Giunta regionale 2203 del 21 settembre 2007, quale ricompresa all'interno del Rapporto Ambientale;

DATO ATTO che gli elaborati del progetto di Parco adottato, costituenti variante n. 48 al PRGC, sono stati depositati presso l'Ufficio segreteria del Comune dal 26 marzo 2014 al 23 giugno 2014 e l'avviso di adozione della Variante n. 48, con contestuale avvio della procedura di consultazione sulla VAS, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del proprio decreto n. 086/Pres. del 20 marzo 2008 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);

VISTO il "parere motivato" per la decisione finale in merito alla procedura di VAS, così come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Monfalcone n. 9 del 7 gennaio 2015;

VISTA la nota del Comune di Monfalcone del 12 gennaio 2015, di cui al prot. STBP/892 del 16 gennaio 2015, di trasmissione alla Regione del progetto del Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC, "con procedura di VAS espletata fino all'art. 16 del DLgs 152/06" ed i relativi elaborati progettuali contenuti nel supporto digitale "Comune di Monfalcone - Parco del Carso", CD 1- CD 2, con particolare riferimento alla cartella "mm) elaborati definitivi istituzione Parco del Carso monfalconese";

VISTA la nota del Servizio Paesaggio e Biodiversità prot. STBP/2415 del 2 febbraio 2015 di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 7/2000;

VISTO il verbale del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui al Verbale del 29 giugno 2015, punto 3, con il quale il Comitato medesimo ha espresso parere favorevole all'approvazione del Parco comunale con le seguenti prescrizioni:

"1. Con riguardo alla sentieristica, le tavole di progetto dovranno essere integrate indicando in planimetria le tre diverse tipologie cui associare precisi dimensionamenti, eventuali arredi e tipi di intervento, e in ogni caso dovranno essere mantenute le dimensioni attuali dei sentieri e della viabilità interna;

2. Con riguardo alla sottozona C, prossima al futuro biotopo e interna alla zona 3 (viola), si propone di dettagliare gli aspetti di fruizione cui la stessa è dedicata oppure, preferibilmente, di assimilarla alle restanti zone 4;

3. L'attuazione del parcheggio dell'area ex Cava di via Romana è subordinata alla attuazione delle altre due aree a parcheggio e ad una verifica delle effettive esigenze anche considerando la possibilità di localizzare i parcheggi ivi previsti in altri ambiti più prossimi al perimetro esterno del parco.";

DATO ATTO, in relazione alle prescrizioni di cui sopra, che il Comune non ha trasmesso le integrazioni richieste da ultimo con nota del Servizio paesaggio e biodiversità prot. STBP/18533 del 17 giugno 2016, ma che ha fornito, per quanto attiene la prescrizione 1, precisazioni in ordine alla classificazione tipologica dei sentieri con riferimento agli elaborati progettuali (tavola 5 "progetto preliminare AV/AC - sentieri: classificazioni e piano direttore degli interventi" scala 1:10.000) e ritenuto per quanto attiene alle prescrizioni 2 e 3, che esse possano essere recepite in fase esecutiva;

VISTE le note del Commissario regionale agli Usi Civici prot. STBP/33855 del 4 novembre 2015 e prot. STBP/20120 del 6 luglio 2016, con le quali, a fronte delle richieste del Servizio paesaggio e biodiversità prot. STBP/32347 del 16 ottobre 2015 e prot. STBP/38782 del 18 dicembre 2015 di verifica di sussistenza degli usi civici all'interno del perimetro e della relativa compatibilità con le previsioni del Parco, il Commissario medesimo ha ribadito "la compatibilità in linea di massima dell'esercizio dell'uso civico con l'istituzione di un parco naturale", fatta salva l'esigenza dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927, "per interventi e manufatti che possano incidere sull'uso civico", quali previsti in una successiva fase attuativa, "previa presentazione di dettagliato progetto esecutivo";

RITENUTO quindi, come specificato dallo stesso Servizio paesaggio e biodiversità nella citata nota prot. STBP/18533 del 17 giugno 2016, di poter "subordinare l'efficacia del piano, nelle porzioni azzonative che prevedono la diversa destinazione d'uso a parcheggio (rif. AREA A - zona 2 e ZONA 1), all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 in argomento oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario";

DATO ATTO che è in fase di elaborazione il Piano paesaggistico regionale e che in tale ambito è in corso la ricognizione dei beni paesaggistici e, tra questi, delle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142 comma 1 lett. m) del decreto legislativo 42/2004, già oggetto di validazione da parte del Comitato paritetico Stato/Regione e che detto Comitato nella seduta del 21 giugno 2016, con riguardo alla presenza all'interno del perimetro del Parco di cinque abitati protostorici (Castelliere già vincolato de

La Rocca - Castelliere di San Polo-Gradiscata - Castelliere delle Forcate - Castelliere del Monte Golas-abitato di Moschenizza in fase di ricognizione), ha dato indicazione di verificare che le norme del parco medesimo tengano conto di tali beni;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il progetto di Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC in Comune di Monfalcone con le precisazioni necessarie al fine del puntuale recepimento delle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico espresse nella seduta del 29 giugno 2015, delle indicazioni del Comitato paritetico Stato/Regione di cui alla seduta del 21 giugno 2016 e degli adempimenti connessi alla presenza di zone gravate da uso civico;

VISTO l'elaborato "Allegato 1. Castellieri interni al perimetro del progetto del Parco del Carso Monfalcone" predisposto dal Servizio paesaggio e biodiversità;

VISTO il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 il progetto di Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC in Comune di Monfalcone adottato il 29 gennaio 2015 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 con le seguenti precisazioni al fine del puntuale recepimento delle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico, delle indicazioni del Comitato paritetico Stato/Regione e degli adempimenti connessi alla presenza di zone gravate da uso civico:


- la sottozona C, interna alla zona 3, va assimilata alle restanti zone 4;
- l'attuazione del parcheggio dell'area ex Cava di via Romana è subordinata alla attuazione delle altre due aree a parcheggio e ad una verifica delle effettive esigenze anche considerando la possibilità di localizzare i parcheggi ivi previsti in altri ambiti più prossimi al perimetro esterno del parco;
- ogni opera e ogni intervento attuativi delle previsioni del Piano devono tener conto della presenza di cinque abitati protostorici (Castelliere già vincolato de La Rocca - Castelliere di San Polo-Gradiscata - Castelliere delle Forcate - Castelliere del Monte Golas - abitato di Moschenizza in fase di ricognizione) di cui all'elaborato "Allegato 1. Castellieri interni al perimetro del progetto del Parco del Carso Monfalcone" allegato al presente provvedimento;
- l'efficacia delle disposizioni di piano riguardanti le porzioni azzonative che prevedono la diversa destinazione d'uso a parcheggio (rif. AREA A - zona 2 e ZONA 1) sono subordinate all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 in argomento oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALL 1 - CASTELLIERI INTERNI AL PERIMETRO DEL PROGETTO DEL PARCO DEL CARSO MONFALCONE (SCALA 1 : 20.000)

Ricognizione dei Beni Paesaggistici - Zone d'interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) d.lgs 42/2004. Ulteriori contesti (vidimati al 21.06.2016).



Legenda

Zone d'interesse archeologico - Castellieri

- Area già soggetta a vincolo archeologico
- Ulteriore contesto di Piano Paesaggistico
- Area in corso di ricognizione

- Area soggetta a provvedimento di tutela monumentale ai sensi del D.lgs. 42/2004

- Fascia di rispetto dai corsi d'acqua ai sensi del D.lgs. 42/2004

- Area soggetta a vincolo paesaggistico

- Limiti comunali

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI